COMMISSIONE V

DIFESA

LXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GUERRIERI FILIPPO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica. (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*). (1564) . . . 463

PRESIDENTE 463, 464
BOSCO LUCARELLI, *Relatore* 463

Disegno di legge (*Discussione*):

Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei Consigli e delle commissioni mobili di leva. (1453) 464

PRESIDENTE 464, 465, 466, 467
FANELLI, *Relatore* 464, 465, 466
CARRON 465
AZZI 465, 467
COPPI ALESSANDRO 465, 466
ROVEDA 465
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 465, 467
PAGLIUCA 465
SPIAZZI 466, 467
MARZAROTTO 466
VOCINO 466, 467

La seduta comincia alle 10,20.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica ». Il disegno di legge, sul quale la IV Commissione permanente finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, è stato già approvato dalla competente Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Bosco Lucarelli, relatore, ha facoltà di riferire.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Come è noto, con il testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, vennero raccolte e coordinate tutte le disposizioni riguardanti gli stipendi ed assegni fissi per il personale dell'Esercito. In tale legge, alle tabelle V, VI e VII, per i sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi allo squadrone carabinieri guardie del re, oltre allo stipendio, al supplemento di servizio attivo e alle indennità stabilite per i componenti dell'Arma, è prevista la corresponsione di un soprassoldo giornaliero nella misura, unica per tutti, di due lire.

Successivamente con la legge 29 giugno 1940, n. 1030, tale soprassoldo, sempre in misura unica, venne elevato a cinque lire.

Con il disegno di legge oggi in esame si propone di adeguare il detto soprassoldo al valore attuale della moneta, elevandolo a lire 90 giornaliere; e si propone anche di estendere tale corresponsione agli ufficiali, in considerazione del fatto che essi disimpegnano, nell'ambito delle proprie funzioni, gli stessi servizi speciali dei sottufficiali e della truppa, ed hanno le medesime esigenze.

Seguendo il criterio delle precedenti disposizioni di legge in materia, viene mantenuta l'unicità di misura per tutti, e quindi anche per gli ufficiali il soprassoldo è previsto in 90 lire giornaliere.

Non credo che si possa negare l'opportunità di mantenere il soprassoldo ai componenti lo squadrone guardie del Presidente della Repubblica, per le innegabili particolari esigenze che essi hanno, specie per quanto concerne la manutenzione dell'uniforme e del corredo. Ciò posto, appare necessario che la misura del soprassoldo venga perequata agli attuali valori monetari, senza di che sarebbe una irrisione.

Con l'aumento che si propone, tenuto conto del diverso valore monetario, il soprassoldo non supera la misura stabilita dal testo unico n. 3458 del 31 dicembre 1928.

Seguendo un criterio di equità, si propone di far coincidere la decorrenza degli aumenti del soprassoldo con la data stabilita per gli ultimi miglioramenti economici al personale statale: cioè 1° luglio 1949.

Questo provvedimento di legge non importa aumento o variazione al bilancio dello Stato, perché la spesa, prevista in lire 4 milioni e 900 mila, per la parte che concerne gli ufficiali trova capienza nella competenza dell'articolo 113, e per la parte concernente sottufficiali e truppa nella competenza dell'articolo 114 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

Ritengo perciò che il disegno di legge, già approvato dalla IV Commissione del Senato, nella seduta in sede deliberante del 28 settembre 1950, meriti anche la nostra approvazione.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera ha espresso — come già ha comunicato l'onorevole Presidente — parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti porrò senz'altro in votazione:

ART. 1.

Il soprassoldo giornaliero previsto a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica dalle tabelle V, VI e VII allegate al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, aumentato con la legge 29 giugno 1940, n. 1030, è ulteriormente aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1949, da lire 5 a lire 90.

(*È approvato*).

ART. 2.

La concessione del soprassoldo di cui all'articolo precedente è estesa, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, agli ufficiali dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con le somme già stanziate nei capitoli 113 (ufficiali) e 114 (sottufficiali e truppa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva. (1453).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del disegno di legge: Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva. La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole su questo disegno di legge.

L'onorevole Fanelli, relatore, ha facoltà di riferire.

FANELLI, *Relatore*. L'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, prevede per i medici civili, chiamati come periti dinanzi ai Consigli o alle Commissioni mobili di leva, una indennità di lire

50 giornaliere per ogni seduta ordinaria e di lire 40 giornaliere per ogni seduta straordinaria.

È stato disposto il disegno di legge in parola per adeguare tali indennità all'attuale potere di acquisto della moneta. Il provvedimento comporterà una maggiore spesa annua di circa lire 300 mila, spesa che, per l'esercizio 1950-51, trova capienza nell'apposito capitolo n. 133 del bilancio del Ministero della difesa, all'oggetto: operazioni della leva, ecc.

Benché si tratti della modifica ad una norma regolamentare, si è ritenuto di dare al provvedimento la forma del disegno di legge, in considerazione dell'onere che esso comporta per il bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARRON. Non mi sembra equo che ai medici civili chiamati come periti dinanzi ai Consigli o alle Commissioni mobili di leva, i quali, qualche volta devono recarsi fuori del comune di loro ordinaria residenza, venga concesso il rimborso delle spese di viaggio soltanto per la seconda classe, quando si pensi che dal grado di tenente in su gli ufficiali viaggiano tutti in prima classe.

Propongo pertanto che si ritorni all'antico, cioè al rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

AZZI. Condivido pienamente l'osservazione dell'onorevole Carron circa il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, non solo, ma vorrei far rilevare ai colleghi che la misura dell'indennità prevista per questi medici civili che partecipano alle sedute delle Commissioni mobili di leva, è assolutamente irrisoria. Noi dobbiamo adeguare questa indennità al valore effettivo della moneta.

COPPI ALESSANDRO. In via di massima, non posso che essere d'accordo con i rilievi avanzati dall'onorevole Azzi circa l'esiguità dell'indennità stabilita per questi medici civili; tuttavia, dal punto di vista pratico, non possiamo dimenticare che su questo disegno di legge ha già espresso parere favorevole la IV Commissione finanze e tesoro. Infatti, all'articolo 2, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, è già indicato il capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dal quale prelevare i fondi necessari per sostenere l'onere derivante dalla presente legge. Inoltre, dal fatto che, se non sbaglio, i medici spesso desiderano essere chiamati a far parte di queste Commissioni, può dedursi che la modesta indennità loro corrisposta, risponda, almeno in parte, alle loro esigenze; senza contare poi, che le Commissioni mobili di leva spesso non siedono per una intera giornata.

La questione del rimborso delle spese di viaggio in seconda anziché in prima classe mi pare di scarsa importanza.

Concludendo, mi pare opportuno lasciare immutato il disegno di legge, perché se noi lo dovessimo modificare, saremmo poi costretti ad attendere il nuovo parere della Commissione finanze e tesoro.

ROVEDA. Ritengo che non dovrebbero esservi eccessive difficoltà ad aumentare l'indennità giornaliera a questi medici civili, anche perché, col nuovo sistema di leva, essi sono più che mai legati dal servizio, quando le Commissioni siedono.

Comunque, l'aumento che dovrebbe essere portato a questa indennità, non ci può preoccupare, perché al capitolo 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dal quale si preleveranno i fondi per attuare questo provvedimento, sono stanziati centinaia di milioni che sono largamente sufficienti a sodisfare qualsiasi necessità.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Parlando del nuovo sistema di leva, l'onorevole Roveda si riferisce evidentemente ai servizi « attitudinali » che sono un'altra cosa, ed implicano esami ed indagini particolari cui sono adibiti medici specialisti. Qui si tratta invece soltanto delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva.

Circa la spesa mi permetto di osservare che il disegno di legge comporta un onere di 300 mila lire. Trattandosi dunque di un provvedimento di scarsissima importanza, non ritengo opportuno che siano apportate modifiche che causerebbero nocumento all'amministrazione anche perché in pratica si ricorre difficilmente ai medici civili per le operazioni di leva.

ROVEDA. Ragione di più per concedere un'indennità adeguata.

CARRON. Mi convinco sempre più che questo disegno di legge è assolutamente inadeguato allo scopo e quindi siamo costretti a proporre delle modifiche.

PAGLIUCA. Sono d'accordo con gli onorevoli Carron e Roveda. Però, se si modifica l'articolo 1, bisognerà rinviare il disegno di legge alla IV Commissione.

FANELLI, *Relatore*. Ritengo che sulla misura delle indennità, si possa anche discutere rinviando eventualmente il disegno di legge alla IV Commissione. Circa il rimborso delle spese di trasporto in prima classe anziché in seconda, si potrebbe invece sorvolare, poiché, trattandosi di un servizio che si svolge quasi

sempre in provincia, si viaggia prevalentemente con il *pulmann.*

SPIAZZI. Mi associo alla proposta dell'onorevole relatore di rinviare il disegno di legge alla IV Commissione in modo che siano apportate le modifiche suggerite dagli onorevoli Carron ed Azzi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« A modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, al medico civile chiamato come perito dinanzi ai Consigli o alle Commissioni mobili di leva spetta per ogni giornata di seduta l'indennità di lire 1000.

« Qualora, per assistere alle sedute, debba recarsi in un comune che non sia quello della sua ordinaria residenza, il medico civile ha diritto anche al rimborso delle spese personali di trasporto in 2ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi e a quello dell'effettivo costo del biglietto sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio ».

MARZAROTTO. Propongo che all'articolo 1 le parole « per ogni giornata » siano sostituite dalle parole « per ogni seduta » dato che nella stessa giornata si possono tenere due sedute.

FANELLI, *Relatore*. Bisognerebbe distinguere fra sedute che si tengono nel comune di residenza del medico e sedute che si tengono in altri comuni, fissando conseguentemente due diverse indennità.

MARZAROTTO. La modifica da me proposta ha lo scopo di aumentare indirettamente l'indennità, anche senza portarla a 2000 lire — cifra che si otterrebbe moltiplicando la vecchia indennità di 50 lire per 40 volte — perché non mi pare dignitoso che al medico si corrispondano soltanto mille lire.

VOCINO. Sono favorevole alla proposta Marzarotto, perché riconosco che non possiamo mantenere nella misura indicata questa indennità, che dovrebbe esser aumentata, come del resto gli stipendi in genere, di 40 volte rispetto a quello anteguerra. Se è vero che in pratica questo non può esser fatto, aumentiamola almeno nei limiti del possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Carron ha presentato all'articolo 1 un emendamento del seguente tenore:

« Portare l'indennità per ogni giornata di seduta da lire 1000 a lire 2000 ».

A sua volta l'onorevole Spiazzi ha presentato all'articolo 1 il seguente emendamento:

« Portare l'indennità a 2000 lire per ogni giornata di seduta in provincia, e a lire 3000 per ogni giornata di seduta fuori provincia ».

COPPI ALESSANDRO. Io sarei del parere di aderire all'emendamento dell'onorevole Carron, cioè di portare l'indennità da lire 1000 a lire 2000, ma nello stesso tempo desidererei che si lasciasse invariata la prima parte dell'articolo, anche per evitare che si possa poi discutere sulla interpretazione della frase: « per ogni giornata di seduta », la quale, a mio avviso, dovrebbe significare che le Commissioni mobili di leva siedono per tutta la giornata.

MARZAROTTO. Se la Commissione è d'accordo sull'emendamento proposto dall'onorevole Carron che porta l'indennità da lire 1000 a lire 2000, ritiro il mio emendamento.

FANELLI, *Relatore*. Sono anch'io favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Carron, ma mi permetto di far osservare agli onorevoli colleghi, che bisogna pur distinguere quando il medico civile è chiamato a prestare il suo servizio nella sede di residenza e quando invece è costretto a recarsi fuori residenza, perché, in quest'ultimo caso, è evidente che esso va incontro a spese maggiori sia per il vitto che per il viaggio e l'alloggio. Anzi, bisogna riconoscere che, qualora non si tenesse conto di questa distinzione, le 2000 lire corrisposte nella sede di residenza, sarebbero troppe.

COPPI ALESSANDRO. Non ritengo che questi medici civili siano chiamati molto spesso a prestare il loro servizio fuori sede; d'altronde in questo caso viene loro corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

FANELLI, *Relatore*. Io risiedo in un capoluogo di provincia, e so in qual modo questo servizio viene espletato, ma è chiaro che quando questi medici si recano in comuni di una provincia limitrofa sostengono spese senz'altro superiori all'indennità che si vorrebbe corrispondere loro. Comunque, poiché l'articolo distingue tra servizio in sede e servizio fuori sede, dobbiamo tenerne conto.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Per maggior chiarezza, faccio presente che queste Commissioni mobili di leva si riuniscono, per lo più, nei capoluoghi di provincia o nei circondari, e che per la maggior parte dei casi esse si servono di medici militari, solo eccezionalmente vengono chiamati medici civili, scelti generalmente tra quelli del luogo, o, in mancanza, medici condotti.

PRESIDENTE. L'onorevole Coppi propone, al secondo comma dell'articolo 1, un emendamento col quale viene stabilita una indennità di lire 2500 per il medico che debba recarsi in un comune diverso da quello della sua ordinaria residenza.

AZZI. Per modificare una legge illogica, commettiamo una illogicità maggiore, perché diamo 2000 lire a chi sta in sede e 2500 a chi viene da fuori.

La soluzione logica sarebbe quella di lasciare a 1000 lire l'indennità per il servizio in sede portando a 2000 quella per il servizio fuori sede.

SPIAZZI. Insisto sul mio emendamento, e cioè che l'indennità sia portata a lire 2000 per il medico che presta il suo servizio in sede e a lire 3000 per il medico che si trasferisce fuori sede.

VOCINO. Sono favorevole ad una differenziazione; siccome spesso il medico che si trasferisce fuori sede risente un danno maggiore nei confronti della professione, deve avere anche un trattamento diverso da quello che rimane in sede.

PRESIDENTE. Allora, all'articolo 1, risultano proposti due emendamenti. Il primo, presentato dagli onorevoli Carron ed Azzi è così formulato:

« *Nel primo comma, sostituire le parole*: lire 1000, *con le altre*: lire 2000 ».

Il secondo, degli onorevoli Coppi e Spiazzi, è stato così definitivamente formulato:

« *Sostituire la prima parte del secondo comma con il seguente:*

« Qualora, per assistere alle sedute, il medico civile debba recarsi in un comune che non sia quello della sua ordinaria residenza, l'indennità di cui al primo comma è elevata a lire 3000, oltre al rimborso, ecc. ».

L'onorevole Carron dichiara di non insistere nel suo emendamento riguardante le spese di trasporto.

Sui due emendamenti sopra annunciati, la Commissione si è trovata in maggioranza d'accordo. Poiché essi però importano un aumento dell'onere finanziario per lo Stato, è necessario, ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento, sottoporli all'esame della Commissione finanze e tesoro che dovrà esprimere in merito il proprio parere. In attesa di tale parere, la discussione del disegno di legge è rinviata.

La seduta termina alle 11,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI